

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ESAME DI LINGUA ITALIANA

Documento approvato nel Consiglio Direttivo del 29.12.2022

INDICE

art. 1 Normativa di riferimento	pag. 1
art. 2 Iscrizione all'Albo	pag. 1
art. 3 Richiesta esame lingua Italiana per i cittadini stranieri	pag. 2
art. 4 Struttura della prova d'esame di lingua Italiana	pag. 2
art. 5 Composizione Commissione esaminatrice	pag. 2
art. 6 Contributo economico a carico dei candidati	pag. 3
art. 7 Comunicazione risultato dell'esame	pag. 3
art. 8 Non superamento prova d'esame	pag. 3

Regolamento di OPI Verona per lo svolgimento dell'esame per la conoscenza della lingua italiana per l'iscrizione all'Albo dei Cittadini stranieri comunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute e dell'esame per la conoscenza della lingua italiana e disposizioni sulla professione previsto dal punto e) della Circolare del Ministero della Sanità n. DPS/III/L. 40/00-1259 del 12 aprile 2000, per l'iscrizione all'Albo dei Cittadini stranieri non comunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute.

Art. 1 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è costituita da:

- art. 50.8bis D.P.R. 394/99 per i cittadini non comunitari ai sensi del quale, qualora il sanitario non si iscriva all'Albo entro due anni dal rilascio del decreto di riconoscimento del titolo, quest'ultimo perde efficacia.
- art. 7 D.lgs. 206/07 per i cittadini provenienti dalla UE.

Art. 2 - Iscrizione all'Albo

Per l'iscrizione all'Albo è necessario avere sostenuto e superato un esame che certifichi:

- la conoscenza della lingua italiana (per tutti indifferentemente);
- la conoscenza della normativa Italiana relativa all'esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).

Art. 3 - Richiesta prova d'esame

La domanda per partecipare alla prova d'esame può essere presentata da coloro che sono in possesso del riconoscimento del titolo di Infermiere / Infermiere Pediatrico rilasciato dal Ministero della Salute.

La domanda deve essere presentata in forma scritta su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale OPI Verona corredato da documento di identità valido e dal riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute.

Nella domanda si dichiara altresì che il candidato non ha mai sostenuto esami precedentemente o che sono trascorsi almeno tre mesi dal precedente esame sostenuto e non superato.

Il candidato può scaricare dal sito istituzionale del materiale utile alla preparazione dell'esame.

Art. 4 - Struttura della prova d'esame

L'esame consiste in due prove:

1. Una prova scritta volta ad accertare le facoltà e capacità di comprensione ed espressione della lingua scritta.
2. Una prova orale tendente ad accertare le facoltà e capacità di comprensione e di espressione della lingua orale:
 - per tutti gli infermieri stranieri, è necessario un colloquio che accerti la padronanza della lingua italiana;
 - ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, solo per gli infermieri non comunitari, il colloquio tenderà anche a verificare la conoscenza della normativa relativa all'esercizio professionale infermieristico.

Art. 5 - Composizione Commissione esaminatrice

- 1 Presidente della commissione: il Presidente di OPI Verona o un suo incaricato;
- 1 laureato in lettere, discipline letterarie, italianistica, letterature lingue moderne e classiche, lingua e cultura italiana;
- 1 segretario nella persona di un componente del Consiglio Direttivo o della Commissione Albo per Infermieri dell'OPI di Verona, quale verbalizzante.

Ogni commissione di esame non si costituirà senza un minimo di 2 (due) candidati. I candidati saranno convocati a sostenere l'esame ai recapiti che hanno fornito (possibilmente via e-mail), non appena definita la data.

Nel caso in cui, nei due mesi successivi alla presentazione della domanda del primo candidato (fa fede il momento della consegna completa della documentazione prevista, e la data riportata sul protocollo della Segreteria OPI) non siano state consegnate ulteriori domande, si procederà ugualmente entro i successivi 10 (dieci) giorni, con un esame rivolto all'unico candidato in attesa.

Art. 6 - Contributo economico a carico dei candidati

Il contributo economico è a carico dell'interessato e ammonta a € 100,00 (cento/00).

Al candidato che NON si presenti il giorno dell'esame, NON verrà restituito il contributo versato e la prova NON sarà ritenuta negativa.

Art. 7 - Comunicazione risultato dell'esame

Il Presidente della Commissione esaminatrice comunica l'esito dell'esame all'esaminato, al termine dello stesso.

Art. 8 - Non superamento prova d'esame

Qualora il candidato non risulti idoneo, potrà chiedere di effettuare nuovamente l'esame, ma non oltre tre volte nell'anno e non prima che siano passati tre mesi dalla prova negativa.

L'eventuale esito negativo viene comunicato a tutti gli OPI d'Italia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni normative del Ministero della Salute e della FNOPI.